

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 254}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SPINI

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale,
in materia di esecuzione delle pene detentive

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I tragici fatti criminali dell'estate scorsa hanno messo in evidenza la necessità di assicurare la certezza della pena, anche in rapporto a gravissimi delitti compiuti da persone che avrebbero dovuto essere soggette a vincoli alla loro libertà personale.

Dalle stesse dichiarazioni pubbliche del procuratore generale D'Ambrosio, e dalle statistiche estremamente preoccupanti da lui stesso citate, si è tratta ispirazione per queste brevi, ma essenziali norme, efficaci

per combattere il fenomeno di una sottrazione estremamente vasta alla pena giuridicamente stabilita.

In particolare con l'articolo 1 si intende evitare che il termine entro cui si deve pronunciare il tribunale di sorveglianza non abbia un carattere cogente.

Con l'articolo 2 si intende restringere la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di determinati soggetti che abbiano dimostrato comportamenti non coerenti con la finalità della stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 656 del codice di procedura penale le parole: « entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorsi inutilmente i quali perde efficacia il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 ».

ART. 2.

1. Al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) nei confronti di coloro che successivamente alla sentenza da porre in esecuzione abbiano riportato una condanna a pena detentiva anche non definitiva o siano stati sottoposti ad arresto, perché colti in flagranza di un delitto non colposo, ritualmente convalidato ».

